



COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 04-03-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico sulla palestra comunale di Arsiè mediante demolizione e ricostruzione. Art. 36 d.lgs. N. 50/2016. Affidamento mediante procedura negoziata. Revoca determinazione n. 37 del 29.02.2020 e riapprovazione lettera d'invito. Art. 192 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e art. 32 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50. CUP: I11E15000800006 CIG: 8231609AA1.

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattro** del mese di **marzo**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione in data 29.02.2020 n. 37 con la quale è stato deciso di provvedere all'appalto dei lavori di ricostruzione della palestra di Arsiè previsti nell'ambito del progetto denominato "Interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico sulla palestra comunale di Arsiè mediante demolizione e ricostruzione" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13.02.2020, mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli art. 36 c. 2 lett. c-bis e 9-bis e 97 c. 8 del D.Lgs 18.4.2006, n. 50, approvando la lettera d'invito e l'elenco delle ditte da invitare alla gara;

CONSIDERATO che al momento dell'avvio della procedura negoziata, il sistema informatico utilizzato per l'invio alle ditte delle PEC ha trasmesso le stesse in maniera massiva facendo venir meno il disposto dell'art. 53 c. 3 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, per cui si rende necessario rinnovare la procedura a partire dalla scelta delle ditte da invitare a presentare offerta;

RAVVISATA pertanto la necessità di revocare il proprio provvedimento n. 37 del 29.02.2020 ed ad adottare una nuova determinazione a contrarre, in applicazione degli artt. 192 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;

ATTESO che l'art. 36 c. 2 lett. c-bis del D.lgs 18.4.2006, n. 50, consente di

provvedere mediante procedura negoziata all'affidamento degli appalti di importo pari o superiore a 350.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro, con invito ad almeno 15 operatori economici;

VISTA la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 più noto come decreto sblocca cantieri, la quale prevede che fino al 31.12.2020 i Comuni non capoluogo di provincia non hanno più l'obbligo di rivolgersi alle stazioni appaltanti centralizzate o aggregate ma possono gestire le procedure ad evidenza pubblica in autonomia;

CONSIDERATO che il mancato ricorso ad una procedura ordinaria, è motivato dalla tipologia dell'appalto, di natura non complessa, dalla semplicità della procedura, dal rispetto del principio della economicità degli affidamenti, nonché dal disposto dell'art. 36 c.2 lettera c-bis che consente di utilizzare la procedura semplificata, senza prescrivere particolari adempimenti oneri motivazionali.

RICHIAMATI:

- il c. 7 dell'art. 36 del Codice e le "Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", che contengono le indicazioni in merito allo svolgimento delle indagini di mercato preordinate alla scelta degli operatori economici da invitare alle procedure semplificate, suggerendo, tra l'altro, l'opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate le modalità di conduzione delle indagini di mercato medesime;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 02.08.2019 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per la disciplina delle indagini di mercato per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e dei criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, prevedendo tra l'altro tra le varie modalità ammesse dalla legge la seguente: invitando a presentare offerta un numero di operatori economici non inferiore a quello stabilito dalla legge, scelti mediante sorteggio tra gli operatori economici che risultano iscritti negli appositi albi locali creati ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge della Regione Veneto n. 25 dell'8.8.2014, senza effettuare nessuna preventiva indagine ed eventualmente integrando l'elenco dei soggetti da invitare con altri, ulteriori, dei quali il Responsabile del Servizio ritenga opportuna la partecipazione".

RITENUTO, relativamente al presente appalto, di optare per quest'ultimo criterio.

ATTESO che in data 03.03.2020 si è provveduto con le modalità di cui sopra ad un nuovo sorteggio delle ditte da invitare a presentare offerta.

VISTO l'elenco degli operatori economici estratti e di quelli di cui si è ritenuta opportuna la partecipazione;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, che nella fattispecie non è possibile suddividere l'appalto in più lotti né funzionali, in quanto la sua realizzazione non è

tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, né prestazionali, poiché non può essere diversamente definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni nello stesso presenti e/o in conformità alle diverse fasi successive del progetto e la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati per cui il frazionamento dell'appalto in lotti costituirebbe violazione del divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.

OSSERVATO che l'art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e l'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa;

RITENUTO conseguentemente di stabilire che:

- a) il fine che si intende perseguire con il presente contratto è quello appaltare gli interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico sulla palestra comunale di Arsìe mediante demolizione e ricostruzione;
- b) all'affido dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata, tramite gara ufficiosa con il criterio del minor prezzo ai sensi degli art. 36 c. 2 lett. c-bis e 9-bis e 97 c. 8 del D.Lgs 18.4.2006, n. 50, tra un numero di ditte non inferiore a quello stabilito dalla legge, aventi i requisiti indicati nella lettera di invito;
- c) il contratto per la realizzazione dell'intervento dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, parte a corpo e parte a misura.
- d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel relativo schema di contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

CONSIDERATO che si rende inoltre necessario provvedere alla approvazione della nuova lettera d'invito e del nuovo elenco delle ditte da invitare alla gara;

DATO ATTO che, come espressamente dichiarato dal progettista nel Capitolato Speciale d'appalto, nella redazione del progetto esecutivo i prezziari utilizzati sono in parte quelli della Regione Veneto (anno agg. 2018) e Regione Trento (anno 2018) ma in parte qualora i prezzi negli stessi contenuti non fossero significativi della realtà locale e congrui con le esigenze in relazione alla specificità dell'intervento, sono stati desunti da specifiche analisi e da comparazioni con interventi già eseguiti con ricerche di mercato. Tale ragione costituisce, ai sensi dell' art. 12 della L.R. 7.11.2003, n. 27, la motivazione dello scostamento dei prezzi di progetto da quelli del prezzario regionale;

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento ai sensi degli artt. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è l'ing. Roberto Smaniotto;

DATO ATTO che si provvederà in termini al versamento della somma di € 375,00, dovuta ai sensi dei commi 65 e 67 dell'art. 1 della legge 23.12.2005, n. 266 alla ANAC;

ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è 8231609AA1;

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione del progetto in argomento è finanziata per € 800.000,00 con contributo concesso con D.M. 21 dicembre 2017 38.8.104 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca con imputazione al capitolo 3152 e per € 63.969,87 con fondi propri di bilancio al cap. n. 3476

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di revocare, per i motivi esposti in premessa, la propria determinazione n. 37. del 29.02.2020;
3. di provvedere, per i motivi esposti in premessa, all'appalto dei lavori di ricostruzione della palestra di Arsiè (BL) previsti nell'ambito del progetto denominato "Interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico sulla palestra comunale di Arsiè mediante demolizione e ricostruzione" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 4 del 13.02.2020;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, che nella fattispecie non è possibile suddividere l'appalto in più lotti né funzionali, in quanto la sua realizzazione non è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, né prestazionali, poiché non può essere diversamente definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni nello stesso presenti e/o in conformità alle diverse fasi successive del progetto e la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati per cui il frazionamento dell'appalto in lotti costituirebbe violazione del divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti;
5. di stabilire, sempre per le ragioni indicate in proemio ed ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il presente contratto è quello appaltare gli interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico sulla palestra comunale di Arsiè mediante demolizione e ricostruzione;
 - b) all'affido dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata, tramite gara ufficiosa con il criterio del minor prezzo ai sensi degli art. 36 c. 2 lett. c-bis e 9-bis e 97 c. 8 del D.Lgs 18.4.2006, n. 50, tra un numero di ditte non inferiore a quello stabilito dalla legge, aventi i requisiti indicati nella lettera di invito;

c) il contratto per la realizzazione dell'intervento dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, parte a corpo e parte a misura.

d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel relativo schema di contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

6. di dare atto che le ragioni per le quali si ricorre alla procedura negoziata sono l'urgenza di provvedere all'esecuzione dei lavori, l'economicità della procedura, il rispetto dei termini di erogazione dei contributi, nonché il disposto dell'art. 36 c. 2 lett. 2-bis del D.lgs 18.4.2016, n. 50 che consente di avvalersi di tale istituto al verificarsi delle condizioni in premessa richiamate;
7. di provvedere alla riapprovazione della nuova lettera d'invito e del nuovo elenco delle ditte da invitare alla gara, depositati agli atti, omettendo la pubblicazione ai sensi di legge,
8. di dare atto che, come espressamente dichiarato dal progettista nel Capitolato Speciale d'appalto, nella redazione del progetto esecutivo i prezzari utilizzati sono in parte quelli della Regione Veneto (anno agg. 2018) e Regione Trento (anno 2018) ma in parte qualora i prezzi negli stessi contenuti non fossero significativi della realtà locale e congrui con le esigenze in relazione alla specificità dell'intervento, sono stati desunti da specifiche analisi e da comparazioni con interventi già eseguiti con ricerche di mercato. Tale ragione costituisce, ai sensi dell' art. 12 della L.R. 7.11.2003, n. 27, la motivazione dello scostamento dei prezzi di progetto da quelli del prezzario regionale;
9. di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è l'ing. Roberto Smaniotto.,
10. di dare atto che si provvederà in termini al versamento della somma di € 375,00, dovuta ai sensi dei commi 65 e 67 dell'art. 1 della legge 23.12.2005, n. 67 all' ANAC;
11. di dare atto che la spesa per la realizzazione del progetto in argomento è finanziata per € 800.000,00 con contributo concesso con D.M. 21 dicembre 2017 38.8.104 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca con imputazione al capitolo 3152 e per € 63.969,87 con fondi propri di bilancio al cap. n. 3476.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Smaniotto Roberto

=====

DATI DELLA DETERMINAZIONE/PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art.23 D.Lgs.14/03/2013, n.33

CONTENUTO: Interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico sulla palestra comunale di Arsìe mediante demolizione e ricostruzione. Revoca determinazione n. 37 del 29.02.2020 e riapprovazione lettera d'invito

AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA € : 863.969,87

**PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL
PROCEDIMENTO:** Lettera d'invito e dell'elenco delle ditte da invitare alla gara.

=====

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ART. 3, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO CONTROLLI)

Verificata e attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e della compatibilità della spesa con le risorse assegnate (art. 3, comma 3, regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 07.01.2013);

Arsìe, 04.03.2020

Il Responsabile del Servizio
Smaniotto Roberto

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto favorevole di regolarità contabile attestante:

- la regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Plozner Mauro

- la copertura finanziaria e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Plozner Mauro